

Deliberazione Giunta Regionale 22/04/2002, n. 395

“Regolamento polizia mortuaria. Autorizzazioni comunali. Direttive ex art. 5 comma 1 L.R. 25/2/2000, n. 16”

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59” ed in particolare l’art. 114 che ha conferito alle regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2001: “Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, che ha reso operante il conferimento alle Regioni, fra le altre funzioni, di quella relativa alle autorizzazioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;

RILEVATO che le autorizzazioni di competenza regionale in forza del D.P.R. sopra citato, in seguito alla emanazione del D.P.C.M. 26 maggio 2001, sono:

- Autorizzazioni relative all’impiego di speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e la ristrutturazione dei cimiteri, o per l’utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti (ex art. 106 DPR 10 settembre 1990, n. 285);
- Autorizzazione per la tumulazione privilegiata (ex art. 105 DPR 10 settembre 1990, n.285);
- Autorizzazione ad aumentare o diminuire il periodo di inumazione delle salme (ex art. 82 DPR 10 settembre 1990, n. 285);
- Passaporto Mortuario (ex artt.27, 28,29,30,31,32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285);

VISTA la L.R. 25 febbraio 2000, n.16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), così come modificata dalla L.R. 19 novembre 2001, n. 58, con la quale si attribuiscono ai Comuni le competenze in materia di autorizzazioni previste dal regolamento di Polizia Mortuaria sopra citato, ed in particolare l’art. 5, comma 2;

RAVVISATA l’opportunità di perseguire l’omogeneità e l’unitarietà fra le procedure adottate dai Comuni toscani e quindi di definire idonee difettive ai sensi del citato art. 5 della L.R. 16/2000, quali risultano nel testo allegato, nel rispetto dell’autonomia regolamentare costituzionalmente garantita ai Comuni stessi;

RITENUTO di rinviare a successivo provvedimento l’individuazione di difettive afferenti al punto relativo al passaporto mortuario, di cui agli artt. 27 e seguenti del D.P.R. 285/1990;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare le direttive di cui all’allegato “A” costituente parte integrante della presente deliberazione.

Il presente provvedimento soggetto a pubblicità ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. b), della L.R. 9/95 è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L.R 18/96.

ALLEGATO A

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l’art. 114;

VISTO il D.P.C.M. 26 maggio 2001 “Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, 112”;

VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285”Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;

VISTA la L.R. 25 febbraio 2000, n.16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), così come modificata dalla L.R. 19 novembre 2001, n. 58, ed in particolare l’art. 5, comma 2;

RICORDATO quanto previsto dal Piano sanitario regionale 2002-2004, approvato dal Consiglio regionale con delibera 9.4.2002 n. 60, che al punto 5.2.2.3 (“Azione programmata lavoro e salute”) focalizza fra l’altro l’obiettivo dell’ulteriore rafforzamento del ruolo degli sportelli unici della prevenzione, “non solo nell’ambito della prevenzione nei luoghi di lavoro, ma per l’intera attività di prevenzione”, anche “come momenti di front-office”;

RITENUTO rientrare nell’ambito delle informazioni di pertinenza degli sportelli unici della prevenzione anche l’idoneità igienico-sanitaria della tomba (o nicchia), e la rispondenza di questa ai requisiti prescritti dal Regolamento di Polizia mortuaria;

SI DEFINISCE quanto segue

1) Autorizzazioni per la tumulazione privilegiata (art. 105 DPR 10 settembre 1990, n. 285; art. 2, comma 1 LR 25 febbraio 2000, n. 16)

Il richiedente presenta domanda, in carta legale, al Comune nel quale è ubicata la struttura ove si intende effettuare la tumulazione privilegiata.

Il Comune acquisisce quanto segue:

DOCUMENTAZIONE:

1. Certificato di morte e copia del certificato di morte ISTAT
2. Documentazione relativa alla costruzione della tomba:
 - a) Se trattasi di loculo:
 - Planimetria in scala 1:500 della zona destinata ad accogliere la tomba, con l’indicazione dell’ubicazione della stessa;
 - Particolari costruttivi ed architettonici della tomba in scala 1:20 (piante e sezioni quotate);
 - Relazione tecnica contenente la descrizione della sepoltura e la dichiarazione di adeguamento alle seguenti prescrizioni: lo spessore delle pareti in loculo deve essere di almeno 40 cm, a meno che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzini debbono avere lo spessore non inferiore a cm 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e a gas .La chiusura del tumulo deve essere realizzata in mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15, sempre intonacati nella parte esterna. È permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. Dimensioni minime del loculo cm. 225x75x70 (altezza).
 - b) Se trattasi di nicchia-ossario o nicchia cineraria:
 - Rilievo in scala 1:100 (planimetria dell’edificio destinato ad accogliere la nicchia, con l’indicazione del luogo ove verrà collocata la cassetta-ossario o il cinerario e pianta e sezione della nicchia).
3. Concessione o licenza edilizia, se la tumulazione deve essere realizzata in Case Generalizie, Istituti Religiosi e simili.
4. Nulla osta della competente Autorità Ecclesiastica (Curia Vescovile), con particolare riferimento all’art. 1242 del codice di Diritto Canonico, qualora la tomba sia in luogo di culto.
5. Biografia dell’estinto che illustri i meriti per cui si richiede la tumulazione fuori del cimitero.

6. Nulla osta dei familiari, qualora la domanda sia fatta da persona estranea alla famiglia del defunto.

PARERI:

1. Parere del Comune ove è situato il luogo della sepoltura richiesta, motivato con riferimento ai meriti del “de cuius”.
2. Parere igienico-sanitario rilasciato dall’Azienda USL territorialmente competente sull’idoneità igienico sanitaria della sepoltura e sulla rispondenza di questa ai requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
3. Parere della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali, qualora la realizzazione della tumulazione privilegiata richieda interventi ad edifici monumentali.

2) Autorizzazioni relative all’impiego di speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e la ristrutturazione dei cimiteri, o per l’utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti (art. 106 DPR 10 settembre 1990, n. 285; art. 2, comma 1 LR 25 febbraio 2000, n. 16)

Il richiedente presenta domanda, in carta legale, al Comune territorialmente competente.

Nel caso di zone cimiteriali da ristrutturare, alla richiesta dovrà essere allegata la necessaria documentazione tecnica:

1. planimetria in scala 1:500 del cimitero interessato alla ristrutturazione, con l’indicazione del numero di posti salma autorizzabile e separazione dei posti salma, e le caratteristiche di spessore e separazione fra i posti salma;
2. perizia geologica con indicazione della profondità della falda idrica.

3) Autorizzazione ad aumentare o diminuire il periodo di inumazione delle salme (art. 82 DPR 10 settembre 1990, n. 285; art. 2, comma 1 LR 25 febbraio 2000, n. 16)

Il richiedente presenta domanda, in carta legale, al Comune territorialmente competente.

Il Comune acquisisce quanto segue:

DOCUMENTAZIONE:

1. Documentazione statistica e tecnica sanitaria relativa alle esumazioni straordinarie effettuate nei termini per i quali si chiede la modifica del turno, e lo stato di mineralizzazione delle salme; la relazione sarà a cura del Direttore dei servizi cimiteriali e conterrà l’elenco delle salme esumate, l’attestazione del loro stato di mineralizzazione, la data di inumazione ed esumazione; la distribuzione deve essere rappresentativa dell’intera superficie del campo di inumazione interessato alla modifica del turno di rotazione; il tempo di interro non dovrà risultare superiore a quello per il quale si chiede la riduzione.
2. Relazione geologica sullo stato del terreno dell’area cimiteriale attestante le particolari condizioni dello stesso che influiscono sullo stato di mineralizzazione delle salme.

PARERE:

Parere dell’Azienda USL competente per territorio sulla necessità di ridurre o aumentare il turno.